



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

O G G E T T O

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L' anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **dicembre** in Rotzo presso la sede comunale, su invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Spagnolo Lucio	Presente
Zancanaro Caterina	Presente
Sartori Massimiliano	Assente
Capriz Federica	Presente
Pretto Massimiliano	Presente
Costa Ugo	Presente
Slaviero Massimo	Presente
Marangoni Sergio	Presente
Sartori Arianna	Assente
Cunico Luciano	Presente
Slaviero Maria Loretta	Presente

Assume la presidenza Lucio Spagnolo

Assiste il Vicesegretario Federica Sartori

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare in merito al sopraindicato oggetto.

Il Sindaco relaziona sulla proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 190/2014 con deliberazione consiliare n. 30 del 25.09.2015;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 09.06.2016 con la quale veniva espresso voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Altopiano Servizi srl in Etra spa, autorizzando il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Etra spa per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di S.E.T.A. spa, Altopiano Servizi srl e Brenta Servizi spa in Etra spa;
- la relazione sui risultati conseguiti ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 190/2014;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25.09.2017 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27.12.2018 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30.12.2019 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 30.12.2020 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 30.12.2021 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 19.12.2022 di ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021;

Premesso che:

- al 31.12.2022 il Comune di Rotzo deteneva una quota di partecipazione dello 0,12% in Etra spa (codice fiscale 03278040245) e le seguenti partecipazioni indirette tramite la stessa Etra spa:

<i>NOME PARTECIPATA</i>	<i>COD.FISC.</i>	<i>QUOTA DI PART. DI ETRA SPA</i>
<i>VIVERACQUA S.C.A.R.L.</i>	<i>04042120230</i>	<i>12,34%</i>
<i>ETRA ENERGIA SRL</i>	<i>04199060288</i>	<i>49%</i>
<i>ASI SRL</i>	<i>04038770287</i>	<i>20%</i>

- in riferimento al GAL Montagna Vicentina soc. coop. si precisa che la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722 ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione locale LEADER. Con circolare n.1 del 02.01.2019, l'ANCI Veneto ha segnalato che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER.

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. “Legge Madia”) che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:

- ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
- ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP;

In vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, ETRA S.p.A., con nota prot. n. 174479 del 05.12.2023, ns. prot. gen. n. 4976 del 06.12.2023, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate di Etra stessa, nonché proposta di piano di riassetto delle partecipazioni relativo al 2023, approvato dagli organi societari di Etra.

Tutto ciò premesso e considerato, si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa per l'esercizio 2023 e la proposta di piano di riassetto per l'anno 2024:

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'ANNO 2023

Premesso che, ETRA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. il Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 28.11.2022, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la Proposta);
3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 05.12.2022, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA,
4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Nel corso del 2023 nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

PROPOSTA DI PIANO DI RIASSETTO PER L'ANNO 2024:

Anche per il 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute in corso d'anno, relative all'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

- 1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- 2) per **ASI** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- 3) **VIVERACQUA** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei

costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro.

Tutto ciò premesso;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 175/2016 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto del Comune di Rotzo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Uditi i seguenti interventi succedutisi nel corso del dibattito consiliare:

Il Consigliere Slaviero Maria Loretta chiede delle informazioni al Sindaco su chi rappresenta il Comune negli incontri presso ETRA spa e sulle problematiche che vengono affrontate nel corso degli stessi.

Il Sindaco risponde, affermando che la richiesta del Consigliere è assolutamente impropria, dato che le questioni sono molto varie ed è impossibile riassumerle in una sola volta. Precisa comunque che in Assemblea, a cui partecipano i Sindaci, non si parla mai di interventi sul territorio, ma di bilanci, di piani finanziari, di nomina dei revisori, ecc. Infine, afferma che, partecipa personalmente ad ogni incontro programmato dalla Società.

Esce Sartori Massimiliano

Consiglieri presenti: 9

Consiglierei assenti: 2 (Sartori Arianna e Sartori Massimiliano)

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:

Favorevoli: 7

Contrari: 2 (Slaviero Maria Loretta e Cunico Luciano)

Astenuti: ==

DELIBERA

- 1) di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per il 2023;
- 2) di prendere atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione diretta nelle società **ETRA SPA**;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
 - a. **ETRA ENERGIA S.R.L.**, per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione;
 - b. **ASI S.R.L.**, per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione;
 - c. **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**, per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione;
- 4) di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti:

Favorevoli: 7

Contrari: 2 (Slaviero Maria Loretta e Cunico Luciano)

Astenuti: ==

VISTO: Parere Favorevole di regolarità tecnica.

Data: 20-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Lucio Spagnolo

VISTO: Parere Favorevole di regolarità contabile.

Data: 20-12-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Lucio Spagnolo

Il Sindaco pro-tempore
F.to Lucio Spagnolo

Il Vicesegretario
F.to Federica Sartori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio Comunale.

Rotzo, 17-01-2024

Il Dipendente Addetto
F.to Dal Pozzo Margherita

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Rotzo, 17-01-2024

Il Dipendente Addetto
Dal Pozzo Margherita

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17-01-2024

Rotzo, _____

Il Segretario

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2023

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Rotzo, _____

Il Segretario